

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1684)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MARTINELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 AGOSTO 1961

Delega al Governo per l'emanazione di provvedimenti in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e dell'imposta di conguaglio all'importazione

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 7 luglio 1960, n. 633, venne conferita al Governo la delega a formare nuove tabelle dei prodotti ammessi alla restituzione dell'I.G.E. all'esportazione e di quelli esteri soggetti alla corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione, al fine di adeguare le aliquote forfetarie fisse previste dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, alla incidenza media del

tributo assolto nel ciclo di fabbricazione dei prodotti nazionali.

Il Governo si è già avvalso di tale delega mediante l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di seguito indicati: n. 794 del 22 luglio 1960; n. 905 del 23 agosto 1960; n. 909 del 31 agosto 1960.

Senonchè, pur essendo state le nuove aliquote determinate sulla base di accurati studi,

gli adottati provvedimenti hanno dato luogo a rilievi da parte della Commissione della Comunità economica europea, essenzialmente a causa dei criteri che detto Organo ritiene l'Italia avrebbe dovuto seguire ai fini del calcolo dell'incidenza.

Tutto ciò in relazione all'articolo 97 del Trattato di Roma che, in verità, ammettendo che, per le imposte sulla cifra d'affari riscosse con il sistema a cascata, è possibile la restituzione all'esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione, mediante aliquote medie, per prodotti e gruppi di prodotti, commisurate all'onere totale dell'imposta che si è venuta ad incorporare nei prodotti durante l'intero ciclo di fabbricazione, può dar luogo a difficoltà in ordine alla concreta determinazione dell'incidenza secondo i differenti criteri seguiti.

Allo scopo, peraltro, di superare le insorte difficoltà e di avvicinare le contrastanti tesi, si rende necessario compiere un atto di buona volontà e di leale collaborazione verso gli Organi della Comunità ed i Paesi associati, accettando di operare le seguenti riduzioni di aliquote dai predetti Organi proposte:

aliquote dell'8 e del 7,50 per cento ridotte al 6,50 per cento;

aliquote del 7 per cento ridotte al 6,25 per cento;

aliquote del 6,50 per cento ridotte al 6 per cento;

aliquote del 6 per cento ridotte al 5,50 per cento;

aliquote del 5,50 per cento ridotte al 5,25 per cento.

Restano ferme tutte le altre aliquote vigenti, nessuna delle quali supera il 5 per cento. Naturalmente le operate riduzioni esplicheranno la loro efficacia *erga omnes*, cioè a dire non solo nei confronti dei Paesi aderenti alla C.E.E., ma anche nei confronti dei Paesi terzi.

Le aliquote vigenti da ridurre nella misura anzidetta interessano in tutto i prodotti contemplati in n. 172 voci doganali, ma per dare organico definitivo assetto alla materia, si ritiene opportuna la formazione di nuove tabelle che includano tutti i prodotti ammessi alla restituzione e soggetti alla corrispondente imposta di conguaglio, in modo da unificare le diverse fonti legislative dalle quali la materia è attualmente disciplinata, apportando, con l'occasione, quelle variazioni ed integrazioni che si rendono necessarie al fine di ovviare a taluni errori od omissioni incorsi in passato.

* * *

Le esposte considerazioni, inducono il Governo a proporre al Parlamento l'unito disegno di legge concernente la delega ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e mediante decreto del Presidente della Repubblica, nuove tabelle per il definitivo assetto delle aliquote che, a termini della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, attuano la restituzione dell'I.G.E. all'esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione, apportando le necessarie variazioni ed integrazioni alle tabelle in vigore dei prodotti ammessi alla restituzione e di quelli soggetti alla imposta di conguaglio.

La particolare natura della materia e le necessità di provvedere con urgenza alla sua sistemazione giusta i criteri come sopra illustrati consigliano di fare ricorso alla proposta soluzione.

Naturalmente, il provvedimento delegato, prima della sua formale approvazione, verrà sottoposto alla Commissione parlamentare istituita dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e ciò deve costituire motivo di tranquillità per il Parlamento come pure, del resto, per lo stesso Governo, giacchè detto Organo potrà attentamente controllare i limiti entro i quali sarà mantenuto l'adottato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a provvedere, mediante la formazione di nuove tabelle, al definitivo assetto delle aliquote che, a' termini della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, attuano la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione e la corrispondente imposta di conguaglio all'importazione, apportando le necessarie variazioni ed integrazioni alle tabelle in vigore dei prodotti ammessi alla restituzione e di quelli soggetti all'imposta di conguaglio sulla base del tributo assolto nel ciclo di fabbricazione dei prodotti esportati.

Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 933 e successive modificazioni e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.